

SENTENZA n. 198/2013
data 19/3/2013
RUOLO n. 2698/2010
CASSAZIONE n. 2596/2013
394/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
dr.ssa **Angela M. NUTINI** - Presidente
dr.ssa **Simona GAMBACORTA** - Giudice relatore
dr.ssa **Federica PROFUMIERI** - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **2698/2010** promossa da:

R. **S.R.L.** elettivamente domiciliata in Novara, via San Bernardino da
Siena n. 2/e presso lo studio dell'Avv. Piero Pollastro che la rappresenta e
difende giusta delega a margine dell'atto di citazione

parte attrice

CONTRO

S. **s.a.s. di M. A. & c., M. A., L.**

F. L. G. M. E. S. M.

elettivamente domiciliati in Novara, via Mossotti n. 18 presso lo studio
dell'Avv. Antonio Costa Barbè che li rappresenta e difende giusta delega a
margine alla comparsa di costituzione e risposta

parte convenuta

Oggetto: azione revocatoria ed azione di riduzione in surrogatoria

*** **

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: *Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
piaccia all'Ill.mo Tribunale:*

NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:

- a) *dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare in solido*
S. **s.a.s.**, in qualità di debitore principale, M. A. e L.
F. , in qualità di fideiussori del debitore principale, a versare a R.

s.r.l. la capital somma di € 153.304,54, oltre interessi convenzionali su tale somma, al tasso stabilito dalla L. 231/2002, dal 15.7.2010 (giorno successivo all'ultimo versamento in acconto effettuato dai debitori) al saldo, ed oltre agli interessi maturati sino al 14.7.2010 sulle somme nel tempo dovute in forza dell'originario debito e dei versamenti in acconto nel tempo effettuati dai debitori, interessi da calcolarsi al tasso legale sino alla data del 6.4.2005 (data di non contestata stipula di pattuizione scritta contenente previsione di imputazione di interessi a tasso convenzionale) e, dal 7.4.2005, al tasso stabilito dalla L. 231/2002, come convenzionalmente pattuito, il tutto con imputazione degli acconti prima agli interessi medio tempore maturati, a norma dell'art. 1194 c.c. e, poi, al capitale;

b) dichiarandone sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione attorea proposta a norma dell'art. 524 c.c. e/o dell'art. 2901 c.c., e conseguentemente revocare, dichiarandola inefficace nei confronti di R. s.r.l., la dichiarazione di "piena ed integrale adesione" alle disposizioni testamentarie di L. R. e la conseguente rinuncia "a qualsiasi azione od eccezione anche di riduzione che potesse spettare" espresse da L. F. e consacrate in "Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie (Successione di L. R.)" a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 (Rep. n. 50037- racc. n. 14938);

c) dichiarandone, in primo luogo, sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione dei diritti della quota di legittima, proposta da R. s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Geom. B. R., corrente in Milano, C.F. , in surrogazione della legittimaria e propria debitrice F. L. , nata a , il , residente in Novara, C.F. nei confronti di L. G. , nato a , residente in Novara, via , C.F. e M. E. , nata a , residente in Novara, via , C.F. relativamente alla istituzione del primo come erede universale e della seconda quale legataria della nuda proprietà di quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. : mapp. sub.

A2, vani , sito in Novara, via , piano , il tutto come disposto in testamento olografo redatto in Novara l'1.8.2003 e pubblicato con "Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie (Successione di L. R.)" a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 (Rep. n. 50037- racc. n. 14938) e, per l'effetto, dichiarato che dell'asse ereditario fanno parte i seguenti immobili: 1) quota pari al 50% di dell'immobile distinto al NCEU di Novara, fg. mapp. sub. A2, vani sito in Novara, via piano ; 2) quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. mapp. sub. A2, vani sito in Novara, via piano ; 3) quota pari al 50% di garage distinto al NCEU di Novara, fg. mapp. sub. sito in Novara, via piano 4) quota pari al 50% di terreno distinto al NCT di Novara al fg. mapp. T, di are e centiare accertata la consistenza globale di quanto caduto in successione e dichiarata quale fosse la porzione disponibile e quella di legittima spettante a Leonetti Francesca; disposta la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, senza distinguere tra eredi e legatari; verificata la possibilità di disporre o meno la riduzione del legato e della istituzione di erede con riferimento agli immobili di cui alle disposizioni testamentarie; dichiarato che la attribuzione alla debitrice ed erede legittimaria comporterebbe concreto pericolo che la debitrice, conseguito il vantaggio del proprio riaccrescimento patrimoniale, ne disponga immediatamente al fine di sottrarre il bene o il denaro all'esecuzione forzata, attribuire in proprietà a R. s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Geom. B. R; corrente in Milano, C.F. la quota di legittima di competenza di L. F. se facilmente separabile, degli immobili come sopra individuati o, alternativamente, ricorrendone i presupposti di legge, condannare L. G. e M. E. a versare direttamente all'attrice la somma equivalente alla liquidazione della quota di legittima spettante a L. F. ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Novara la trascrizione della presente sentenza per il caso che si pronunci l'attribuzione diretta in proprietà di quote di immobili;

NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA:

a) dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare in solido S. s.a.s., in qualità di debitore principale, M. A. e L. F. in qualità di fideiussori del debitore principale, a versare a R. s.r.l. la capital somma di € 153.304,54, oltre interessi convenzionali su tale somma, al tasso stabilito dalla L. 231/2002, dal 15.7.2010 (giorno successivo all'ultimo versamento in acconto effettuato dai debitori) al saldo, ed oltre agli interessi maturati sino al 14.7.2010 sulle somme nel tempo dovute in forza dell'originario debito e dei versamenti in acconto nel tempo effettuati dai debitori, interessi da calcolarsi al tasso legale sino alla data del 6.4.2005 (data di non contestata stipula di pattuizione scritta contenente previsione di imputazione di interessi a tasso convenzionale) e, dal 7.4.2005, al tasso stabilito dalla L. 231/2002, come convenzionalmente pattuito, il tutto con imputazione degli acconti prima agli interessi medio tempore maturati, a norma dell'art. 1194 c.c. e, poi, al capitale;

b) dichiarandone sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione attorea proposta a norma dell'art. 524 c.c. e/o dell'art. 2901 c.c., e conseguentemente revocare, dichiarandola inefficace nei confronti di R. s.r.l., la dichiarazione di "piena ed integrale adesione" alle disposizioni testamentarie di L. R. e la conseguente rinuncia "a qualsiasi azione od eccezione anche di riduzione che potesse spettare" espresse da Leonetti Francesca e consacrate in "Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie (Successione di L. R.)" a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 (Rep. n. 50037- racc. n. 14938);

c) dichiarandone, in primo luogo, sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione dei diritti della quota di legittima, proposta da R. s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Geom. B. R. corrente in Milano, C.F. in surrogazione della legittimaria e propria debitrice F. L. nata a il residente in Novara, via C.F. nei confronti di L. G. nato a il residente in Novara, via C.F. e M. E. nata a

, il *residente in Novara, via* *C.F.*
relativamente alla istituzione del primo come erede universale e della seconda quale legataria della nuda proprietà di quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. mapp. sub. A2, vani sito in Novara, via piano tutto come disposto in testamento olografo redatto in Novara l'1.8.2003 e pubblicato con "Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie (Successione di L. R. a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 (Rep. n. 50037- racc. n. 14938) e, per l'effetto, dichiarato che dell'asse ereditario fanno parte i seguenti immobili: 1) quota pari al 50% di dell'immobile distinto al NCEU di Novara, fg. mapp. sub. A2, vani sito in Novara, via piano 2) quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. mapp. , sub. A2, vani sito in Novara, via piano 3) quota pari al 50% di garage distinto al NCEU di Novara, fg. mapp. , sub. C6, mq sito in Novara, via piano ; 4) quota pari al 50% di terreno distinto al NCT di Novara al fg. mapp. T, di are 1 e centiare 30; accertata la consistenza globale di quanto caduto in successione e dichiarata quale fosse la porzione disponibile e quella di legittima spettante a L. F. disposta la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, senza distinguere tra eredi e legatari; verificata la possibilità di disporre o meno la riduzione del legato e della istituzione di erede con riferimento agli immobili di cui alle disposizioni testamentarie; attribuire in proprietà a F. L. nata a il residente in Novara, via C.F. la quota di legittima spettante, se facilmente separabile, degli immobili come sopra individuati o, alternativamente, ricorrendone i presupposti di legge, condannare L. G. e M. E. a versare direttamente alla medesima L. F. la somma equivalente alla liquidazione della quota di legittima spettante, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Novara la trascrizione della presente sentenza per il caso che si pronunci l'attribuzione diretta in proprietà di quote di immobili;

il tutto, comunque, con il favore delle spese, compreso il rimborso forfettario delle stesse nella misura del 12,5%, e competenze di giudizio e di quelle occorrente successivamente alla sentenza, onorario, IVA e C.P.A.P. compresi.

Per parte convenuta: Voglia l'Illustrissimo Giudice adito così provvedere:

Ad eccezione della domanda di cui alla voce **NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE** lettera a) di pagina 9 dell'atto di citazione, **RESPINGERSI** tutte le altre domande di cui alle conclusioni avversarie perché infondate. Con vittoria di diritti, onorari, e spese di giudizio. Con ogni riserva istruttoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

R. s.r.l., con citazione notificata il 4.8.2010, conveniva in giudizio S. s.a.s., A. M., F. L., G. L., E. M., M. S., affermando di essere creditrice di S. s.a.s. (quale debitrice principale) e di A. M. e F. L. in qualità di fideiussori) per la somma di € 153.304,54 in forza di due scritture private, rispettivamente, del 1.7.2004 e del 6.4.2005.

L'attrice esponeva inoltre di aver appreso che F. L., intervenuta la morte del di lei padre, aveva prestato piena ed integrale acquiescenza al testamento con cui era stato nominato erede universale suo fratello G.

L. e le era stato attribuito il solo diritto di abitazione vitalizio sulla quota del 50% dell'alloggio dalla stessa abitato, la cui nuda proprietà era stata invece legata alla di lei figlia E. M.

Tanto premesso, R. s.r.l. chiedeva la condanna solidale di S. s.a.s., A. M. e F. L. al pagamento della somma di € 153.304,54, nonché la revoca ai sensi dell'art. 524 c.c. ovvero 2901 c.c. dell'atto con cui F. L. aveva prestato piena ed integrale adesione alle disposizioni testamentarie paterne e rinunciato all'azione di riduzione, dichiarando altresì di voler agire ex art. 2900 c.c. in surrogazione della debitrice L. per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti di legittimaria della stessa.

Si costituivano in giudizio S. s.a.s., A. M., F. L., G. L., E. M. e M. S. i quali non contestavano il credito affermato da parte attrice; avversavano, invece, l'applicabilità dell'art. 524 c.c. al caso di specie perché norma non suscettibile

di interpretazione analogica; confutavano, altresì, la revocabilità della rinuncia all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 2901 c.c. in quanto atto privo di carattere dispositivo. Concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree, fatta eccezione per la domanda di condanna al pagamento della somma di € 153.304,54.

Con ordinanza pronunciata all'udienza del 28.4.2011 il Giudice scrivente ingiungeva, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., a S. _____ s.a.s., A. _____ M. _____ e F. _____ L. _____ pagamento della somma di € 153.304,54 e disponeva consulenza tecnica d'ufficio estimativa del patrimonio ereditario.

All'udienza del 10.12.2012 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

*** **

Il credito affermato da parte attrice, pari ad € 153.304,54 oltre interessi legali sino al 6.4.2005 e, successivamente, interessi ex D. Lgs. 231/2002, non è mai stato contestato dai convenuti, che anzi nelle proprie conclusioni espressamente non si sono opposti all'accoglimento della domanda di condanna.

Per tali ragioni, S. _____ s.a.s., A. _____ M. _____ e F. _____ L. _____ in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento, in favore di R. _____ s.r.l., della somma di € 153.304,54 oltre interessi legali sino al 6.4.2005 e, successivamente, interessi ex D. Lgs. 231/2002.

*** **

Parte attrice ha dichiarato di voler promuovere l'azione di riduzione in surrogatoria di F. _____ L. _____ la possibilità che il creditore agisca in riduzione surrogandosi al debitore è generalmente ammessa da dottrina e giurisprudenza, sulla base della concezione che il diritto di legittima non rientri nel novero dei c.d. diritti inerenti alla persona ma abbia natura patrimoniale, tesi che trova aggancio testuale nella previsione dell'art. 557 c.c. che riconosce la legittimazione attiva nell'azione di riduzione anche agli aventi causa dal legittimario, intesi come cessionari dal legittimario del diritto di conseguire la quota di riserva (si vedano, tra altre, Tribunale Lucca n. 864 del 2.7.2007; Tribunale Pesaro n. 604 del 11.8.2005; Tribunale Cagliari 14.2.2002).

Il Collegio condivide il suddetto orientamento.

Naturalmente, tuttavia, perché l'azione surrogatoria sia concretamente esperibile è necessario che ne ricorrano i relativi presupposti sanciti dall'art. 2900 c.c., primo fra tutti quello dell'inerzia del debitore, motivo per cui la giurisprudenza ha escluso la possibilità per il creditore di agire in riduzione surrogandosi al legittimario ove questi abbia rinunciato alla legittima, perché la rinuncia integra pur sempre un comportamento positivo del debitore di gestione dei propri interessi, sia pure di natura abdicativa, che rende quindi inconfigurabile il requisito dell'inerzia (cfr. Tribunale di Cagliari citato).

Consapevole di ciò, parte attrice ha chiesto che l'atto di rinuncia all'azione di riduzione da parte di F. L. venga revocato ai sensi, alternativamente, degli artt. 524 – 2901 c.c. Infatti, una volta revocata la rinuncia, questa andrebbe considerata *tamquam non esset* nei confronti del creditore, sicché verrebbe meno l'ostacolo che si è visto impedire la concreta esperibilità dell'azione surrogatoria.

La revocabilità della rinuncia del legittimario all'azione di riduzione è questione controversa in dottrina e giurisprudenza.

Questo Collegio ritiene che la rinuncia del legittimario all'azione di riduzione sia atto revocabile attraverso il rimedio generale dell'art. 2901 c.c.

Non ritiene, al contrario, di poter ancorare la revocabilità della rinuncia in questione alla previsione dell'art. 524 c.c.

Ciò per la ragione che l'opinione dominante in dottrina e giurisprudenza riconosce alla norma in esame carattere eccezionale, con conseguente preclusione dell'interpretazione analogica. Si veda, in questo senso, Cass. Sez. II n. 20562/2008, che mette in evidenza l'eterogeneità dell'istituto della rinuncia all'eredità rispetto alla fattispecie della rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario, perché quest'ultima, diversamente dalla prima, non ha l'effetto di impedire l'acquisto di una quota ereditaria, non essendo la quota legittima, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione, una quota effettiva dell'eredità, bensì meramente ideale.

Ma, ad avviso del Collegio, la revocabilità dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 524 c.c. va esclusa soprattutto perché, secondo l'indirizzo dottrinario preferibile, l'istituto *ex art. 524 c.c.* non è riconducibile al generale rimedio revocatorio, stante l'irrelevanza del requisito soggettivo della frode (in tal senso si esprime anche la Relazione del Ministro Guardasigilli al



codice civile n. 254), e perchè ex art. 524 c.c. i creditori esercitano un diritto proprio in via autonoma (quello di accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante), senza passare per la revoca della rinuncia del chiamato all'eredità, lì dove si è visto che, per i fini che interessano, ed in particolare in funzione dell'esercizio dell'azione surrogatoria, è necessario che l'iniziativa del creditore vada ad incidere precipuamente sulla rinuncia, rendendola *tamquam non esset* nei suoi riguardi, al fine di elidere l'ostacolo giuridico alla promuovibilità dell'azione surrogatoria.

Come si accennava sopra, va invece ammessa la revocabilità della rinuncia del legittimario all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Parte convenuta ha contrastato tale possibilità argomentando con il rilievo della mancanza di un atto dispositivo, tale non potendo qualificarsi la rinuncia in questione, non comportando il trasferimento di diritti già acquisiti al patrimonio del debitore.

Tale impostazione non può condividersi. La giurisprudenza ha costantemente dato un'interpretazione estensiva del requisito dell'atto dispositivo nell'ambito dell'azione revocatoria, fino a ricomprendervi anche l'atto abdicativo, in quanto atto comunque in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore.

Parte convenuta, peraltro, ha richiamato la pronuncia n. 10879/2007 della Corte di Cassazione dove, a proposito della revocabilità degli atti abdicativi, si opera la distinzione tra atti abdicativi che si ricollegano ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunciante, e atti abdicativi che si concretano in una mera rinuncia ad una facoltà, per concludere che in tale ultima categoria rientrerebbe la rinuncia all'azione di riduzione, con conseguente irrevocabilità della rinuncia medesima.

Va peraltro osservato come proprio nella citata sentenza la Corte di Cassazione esclude la revocabilità degli atti di rinuncia ad una facoltà, quando, per effetto di questa, *"non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale quo ante del debitore"*.

Ebbene, non pare al Collegio che la rinuncia all'azione di riduzione possa rientrare nella categoria delineata dalla Suprema Corte, se si considera che la

premessa da cui ha preso le mosse la presente trattazione è rappresentata proprio dal riconoscimento della natura patrimoniale del diritto a conseguire la legittima, confermata a livello di diritto positivo dalla previsione dell'art. 557 c.c. che ammette la cedibilità e trasmissibilità di tale diritto. Non può quindi dirsi che la rinuncia all'azione di riduzione costituisca una mera rinuncia ad una facoltà priva di conseguenze sul patrimonio del debitore, perché il diritto a conseguire la legittima ha contenuto patrimoniale ed è già acquisito al patrimonio del debitore per effetto della pretermissione. In questo senso, dunque, la rinuncia deve qualificarsi come atto dispositivo suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.

*** **

Passando a trattare dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, deve ricordarsi come questi siano individuabili, oltre che nella sussistenza di un atto dispositivo, requisito di cui si è già trattato, nell'esistenza del credito, il *periculum damni*, il *consilium fraudis*, la *participatio fraudis* negli atti a titolo oneroso.

Quanto all'esistenza del credito vantato da R. s.r.l., è già stata in questa sede accertato il carattere non contestato del credito medesimo, sicché il requisito in parola deve certamente ritenersi integrato.

Per quanto concerne il pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore, è noto come di tale requisito la giurisprudenza dia un'interpretazione lata, ritenendo revocabile ogni atto di disposizione che renda più difficile o più onerosa la realizzazione del credito.

Tale maggiore difficoltà di realizzazione del credito va affermata nel caso di specie, considerando l'entità del credito medesimo e che il patrimonio relitto si compone di beni immobili, sicché il loro mancato acquisto *pro quota* da parte della L. per effetto della rinuncia all'azione di riduzione, espone il creditore ad un maggior pericolo di infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Quanto alla consapevolezza, nella debitrice, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, come è noto si tratta di requisito da accertarsi in termini oggettivi ed anche mediante presunzioni. Reputa il Collegio che esso ricorra nel caso di specie, se si considera che l'atto di rinuncia è stato stipulato circa quattro anni dopo il riconoscimento di debito e

la costituzione di fideiussione del 6.4.2005 e a pochi giorni di distanza dalla messa in mora inviata ai fideiussori dal legale della R. s.r.l. (docc. 3 e 5 parte attrice), sicché non può dubitarsi della consapevolezza, nella debitrice L., del carattere pregiudizievole della rinuncia per le ragioni della creditrice.

Infine, essendo la rinuncia in questione un atto a titolo gratuito, alcuna indagine deve essere compiuta circa il requisito della *participatio fraudis*.

In conclusione, la domanda di revocatoria merita accoglimento. Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della R. s.r.l., della rinuncia all'azione di riduzione posta in essere da F. L. in data 3.3.2009.

*** **

A questo punto, rimosso ogni ostacolo all'esperibilità dell'azione surrogatoria, può passarsi a trattare dell'azione di riduzione.

Vanno prese le mosse dai risultati della consulenza tecnica d'ufficio, completa ed esente da censure, come tale integralmente recepita dal Tribunale.

Il CTU ha quantificato in € 327.214,96 il risultato della riunione fittizia all'epoca dell'apertura della successione. Su tale importo ha calcolato che la legittima spettante a F. L. è pari ad € 81.803,74, ed avendo la stessa accettato il legato di abitazione del valore di € 55.680,00, che va quindi imputato alla legittima, ha quantificato la misura della lesione in € 26.123,74.

Non va invece recepito il diverso calcolo della lesione elaborato dal CTU tenendo conto della rinuncia del coniuge pretermesso; le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, hanno chiarito che in ipotesi di rinuncia all'azione di riduzione ad opera di uno dei legittimari non si verifica accrescimento: "*In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari*" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13429 del 09/06/2006).

Per determinare in che percentuale F. L. deve essere reintegrata va quindi effettuato il seguente calcolo:

275.534,96 (importo derivante dalla somma del valore delle disposizioni testamentarie in favore di G. L. ed E. M. da sottoporre a riduzione) : 100 = 26.123,74 (misura della lesione) : X

X=9,48.

Pertanto, le disposizioni testamentarie in favore di G. L. ed E. M. vanno entrambe ridotte nella misura del 9,48% secondo il disposto dell'art. 558 c.c.

Per effetto della riduzione della disposizione a titolo di erede universale si crea – secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale e dottrinale – una comunione ereditaria incidentale. In particolare, F. L. diventa coerede assieme a G. L. nella rispettiva misura del 9,48% e del 90,52% e quindi comproprietaria nella suddetta percentuale della quota di metà dei seguenti beni immobili:

-alloggio al piano rialzato sud sito in Novara via _____ censito presso il Catasto Urbano del Comune di Novara al foglio _____ part. _____ sub _____ cat. A/2 classe _____ vani _____ rendita € _____ ;

-autorimessa al piano seminterrato censita al foglio _____ part. _____ sub _____ cat. c/6 classe _____ mq _____ rendita € _____ ;

-area di pertinenza censita al Catasto Terreni al foglio _____ mappale _____ come ente urbano di mq _____ ;

-strada destinata ad uso pubblico censita al foglio _____ mappale _____

Per quanto concerne, invece, la riduzione del legato, devono trovare applicazione i criteri dettati dall'art. 560 c.c., essendo oggetto del legato un immobile.

In considerazione dell'oggetto del legato (nuda proprietà di un appartamento) e della limitata percentuale da ridurre (9,48%), deve escludersi la praticabilità di una riduzione mediante separazione di una porzione dell'immobile in natura.

L'eccedenza che la legataria E. M. ha nell'immobile consiste nel 9,48% del valore del legato: 9,48% di € 60.320,00 = € 5.718,33. Tale ultimo importo, rappresenta, come detto, l'eccedenza, e non è superiore al quarto

della porzione disponibile: quest'ultima, infatti, è pari ad € 81.803,74; il quarto è pari ad € 20.450,93; € 5.718,33 < € 20.450,93.

Stabilisce l'art. 560 comma II c.c. che se l'eccedenza non supera il quarto della disponibile, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in denaro i legittimari.

Dunque E. . M. ha diritto di ritenere l'immobile (alloggio al piano rialzato nord) e deve liquidare in denaro la legittimaria L. .

La giurisprudenza ha precisato che la somma dovuta a titolo di conguaglio deve determinarsi con riguardo al valore attuale del bene (Cass. Sez. II n. 2975 del 20/03/1991).

Il valore attuale del legato può quantificarsi, secondo le indicazioni del CTU, decrementando del 10% il valore dello stesso alla data dell'apertura della successione: 10% di 60.320,00 = 6.032,00; 60.320,00 - 6.032,00 = 54.288,00; la somma attuale da liquidare è dunque pari al 9,48% di € 54.288,00 = € 5.146,50.

*** **

A questo punto deve rammentarsi che parte attrice ha chiesto l'accoglimento dell'azione surrogatoria in chiave satisfattiva, mediante la condanna di G. . L. ed E. . M. a versare direttamente all'attrice la somma equivalente alla liquidazione della quota di legittima spettante a L. . F.

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, cui questo Collegio intende dare adesione, l'azione surrogatoria può avere effetto satisfattorio solo eccezionalmente, ed in particolare quando l'azione esercitata in surroga abbia ad oggetto un'obbligazione pecuniaria che, ove adempiuta dal terzo in favore del debitore, determinerebbe il concreto rischio che le somme vengano agevolmente occultate e quindi sottratte all'esecuzione forzata (Cass. Sez. II n. 1435 del 24/03/1978; Sez. II n. 723 del 23/01/1995).

Nel caso di specie, dunque, si giustifica un accoglimento dell'azione surrogatoria in chiave satisfattiva solo con riferimento all'obbligazione pecuniaria a carico della legataria E. . M. . Questa, pertanto, deve essere condannata a corrispondere direttamente a R. . s.r.l. la somma di € 5.146,50.

Con riguardo, invece, alla posizione di G. L. si è visto come l'azione di riduzione non sia esitata nell'accertamento di un'obbligazione pecuniaria a suo carico, ma unicamente nella creazione di una comunione ereditaria incidentale.

Non si configura dunque alcun rischio legato alla facilità di occultamento del denaro, sicché deve escludersi l'effetto satisfattivo dell'azione surrogatoria, essendo la creditrice sufficientemente tutelata dal riconoscimento, in capo a F. L., di una quota di comproprietà sugli immobili ereditari suscettibile di esecuzione forzata.

*** ** *

Restano a questo punto da regolare le spese di lite.

Sebbene i convenuti siano soccombenti, ritiene il Tribunale che il carattere controverso delle questioni oggetto di trattazione giustifichi una parziale compensazione, nella misura di 1/3.

Per quanto concerne il tema dei criteri di liquidazione applicabili a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali attuata con il D.L. 1/2012 art. 9, convertito nella legge 24.3.2012 n. 27, ritiene il Collegio che, pur trattandosi di attività giudiziale svolta in prevalenza prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto, la liquidazione debba comunque essere effettuata, con riguardo all'intera attività, sulla base dei nuovi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali introdotti con il D.M. 20 luglio 2012 n. 140.

Ciò in forza della disposizione transitoria contenuta nell'art. 41, secondo cui *"Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"*, e comunque sulla base di un'interpretazione che, da una parte, valorizzi il carattere unitario della prestazione dell'avvocato in ambito giudiziale e, dall'altro, consideri l'atto da assoggettare al principio *tempus regit actum* - con riferimento al succedersi nel tempo di provvedimenti determinativi dell'ammontare del compenso spettante all'avvocato - non il singolo atto difensivo di volta in volta da retribuire, ma piuttosto il provvedimento del Giudice consistente nella finale liquidazione del compenso defensionale.

Del resto, in senso favorevole alla prospettata interpretazione si è di recente pronunciata anche la Corte di Cassazione (sez. II, sentenza 28.09.2012 n.16581; Sez. Un. n. 17406/2012).

Tanto premesso, tenuto conto del valore della causa, da commisurarsi all'entità del credito accertato in capo a R. s.r.l., dell'attività svolta, del grado di complessità della materia e del tenore delle difese, appare congruo liquidare in favore di parte attrice i seguenti importi per l'intero: € 3.250,00 per la fase di studio, € 1.650,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, e così complessivamente € 9.900,00 per compenso professionale, oltre ad € 897,89 per esborsi, IVA e CPA come per legge.

Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono invece poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

condanna S. s.a.s., A. M. e F. L., in solido tra loro, al pagamento, in favore di R. s.r.l., della somma di € 153.304,54 oltre interessi legali sino al 6.4.2005 e, successivamente, interessi ex D. Lgs. 231/2002 sino al saldo;

revoca l'atto di rinuncia all'azione di riduzione posto in essere da F.

L. in data 3.3.2009 e per l'effetto,

dichiara l'inefficacia di tale atto di rinuncia nei confronti di R. s.r.l.;

in accoglimento dell'azione surrogatoria promossa da R. s.r.l.,

accerta la lesione dei diritti di legittimaria di F. L. ad opera delle disposizioni contenute nel testamento in morte di R. L. datato 1.8.2003 pubblicato in data 3.3.2009 e il diritto di F. L. ad essere reintegrata nella misura del 9,48%; per l'effetto;

dichiara la parziale inefficacia delle suddette disposizioni testamentarie nei confronti di F. L.;

accerta che, per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie, F. L. è coerede e comproprietaria, assieme a G.



L. _____, per le rispettive quote del 9,48% e del 90,52%, della quota di metà dei seguenti beni immobili:

-alloggio al piano rialzato sud sito in Novara via _____ censito presso il Catasto Urbano del Comune di Novara al foglio _____ part. _____ sub cat. _____ classe _____ vani _____ rendita € _____

-autorimessa al piano seminterrato censita al foglio _____ part. _____ sub _____ cat. _____ classe _____ mq _____ rendita € _____

-area di pertinenza censita al Catasto Terreni al foglio _____ mappale _____ come ente urbano di mq _____

-strada destinata ad uso pubblico censita al foglio _____ mappale _____

condanna E. _____ M. _____ a pagare, in favore di R. _____ s.r.l., la somma di € 5.146,50 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

condanna S. _____ s.a.s., A. _____ M. _____, F. _____ L. _____, G. _____ L. _____, E. _____ M. _____, M. _____ S. _____ alla refusione di due terzi delle spese di lite in favore di R. _____ s.r.l., spese liquidate per l'intero in 9.900,00 per compenso professionale e in € 897,89 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge;

spese compensate per il restante terzo;

pone definitivamente a carico di S. _____ s.a.s., A. _____ M. _____, F. _____ L. _____, G. _____ L. _____, E. _____ M. _____, M. _____ S. _____ le spese di CTU.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 18 marzo 2013.

Il Giudice estensore

dott.ssa Simona Gambacorta

Simona Gambacorta

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Angela BUTERA



Il Presidente

dott.ssa Angela M. Nutini

Angela M. Nutini

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria

NOVARA, 19 MAR 2013

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE II CIVILE

Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

<i>Dott. Angelo</i>	CONVERSO	PRESIDENTE
<i>Dott. Patrizia</i>	DOLCINO	CONSIGLIERE
<i>Dott. Maurizio</i>	ALZETTA	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile RG. 1091/2013 promossa in sede di appello da:

S. s.a.s. di M. A. & C., M. A., L. F. L. G. M. E., S. M., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Costa Barbé (pec avvantoniocostabarbe@pec.ordineavvocatinovara.it) in via congiunta e disgiunta all'avv. Giada Basso del foro di Torino; i difensori dichiarano, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 170 - 176, comma II, c.p.c, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 011 - 433 0789, ovvero al seguente indirizzo di posta certificata: giada.basso@avvocatiimperita.it; con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Basso, in Torino, al civico 14 di C.so Tassoni giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello

- PARTE APPELLANTE -

CONTRO

R s.r.l., in persona dell'amministratore unico, geom. B. R. corrente in Milano e con domicilio eletto in Torino, al civico 17 di Via Botero, presso l'avv. Claudia Basso (pec claudiabasso@pec.ordineavvocatitorino.it) il quale la rappresenta ed assiste, anche in via disgiunta, con l'avv. Piero Pollastro del foro di Novara (pec : avvpieropollastro@pec.ordineavvocatinovara.it) giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in data 13.11.2013

- PARTE APPELLATA -

Udienza collegiale di spedizione del giorno 8 luglio 2014.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per Parte Appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dei capi della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: nel merito, in riforma dei capi della sentenza qui impugnati, respingersi tutte le domande di R, s.r.l. in punto di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione compiuto da F. L. e, conseguentemente, respingersi l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie esperita in via surrogatoria da R, s.r.l. nei confronti di L. G. ed E. M. e le conseguenti statuizioni in punto di:

R.G. N. 1091/2013

CRON. 512/15

lep- 452/15

Oggetto:

azione revocatoria ed
azione di riduzione in
surrogatoria

6 MAR. 2015

accertamento in capo a E. L. di essere coerede e comproprietaria assieme a G. L. per le rispettive quote del 9,48% e del 90,52% della quota di metà dei beni immobili indicati in causa;

condanna in capo ad E. M. di pagare in favore di R. s.r.l. la somma di € 5.146,50 oltre interessi dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo.

Per l'effetto riformarsi la sentenza in primo grado in punto di condanna alle spese di lite ed alle competenze di CTU, disponendo in favore degli appellanti.

Con espressa riserva di ogni diversa, consentita, domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria.

Con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge".

Conclusioni per Parte Appellata:

"Piacchia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale e in limine litis: dichiarare inammissibile l'appello proposto da S. s.a.s., da M. A. e L. F. per carenza di interesse e/o perché redatto senza il rispetto dell'art. 342 c.p.c. e/o in applicazione dell'art. 348 co.1 c.p.c.;

dichiarare inammissibile l'appello proposto da L. F., L. G., M. E. e S. M., perché redatto senza il rispetto dell'art. 342 c.p.c.;


In via subordinata e nel merito:

dichiaratane l'infondatezza in fatto ed in diritto, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 198/2013 del Tribunale di Novara dagli odierni appellanti, confermando in toto la stessa; il tutto comunque con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4.8.2010 la R. s.r.l. convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Novara, la S. s.a.s. in persona del socio amministratore A. M., nonché A. M. F., I., G. L., E. M., M. S. in proprio, affermando di esser creditrice di S. s.a.s. (debitrice principale) e di A. M. e F. L. (quali fideiussori) della somma di € 153.304,54 in forza di due scritture private, rispettivamente, dell'1.7.2004 e del 6.4.2005. La società R. dedusse di aver saputo che F. L., morto il padre, aveva prestato piena ed integrale acquiescenza al testamento con il quale era stato nominato erede universale il fratello G. L., -che alla predetta F. L. era stato attribuito soltanto il diritto di abitazione vitalizio sulla quota del 50% dell'alloggio dalla stessa abitato, la cui nuda proprietà era stata legata alla figlia, E. M.. Tanto premesso, R. s.r.l. chiese la condanna solidale di S. s.a.s., A. M. e F. L. al pagamento della somma di € 153.304,54, nonché la revoca, ai sensi dell'art. 524 cod. civ., ovvero dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto con il quale F. L. i aveva prestato piena ed integrale adesione alle disposizioni testamentarie paterne e rinunciato all'azione di riduzione, dichiarando altresì di voler agire, ex art. 2900 cod. civ., in surrogazione della debitrice L. per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti di legittimaria della stessa.

Costituendosi in giudizio, S. s.a.s., A. M., F. L., G. L. e M. S.; non contestarono il credito affermato dalla parte attrice; contestavano invece l'applicabilità dell'art. 524 cod. civ. al caso di specie, trattandosi di norma insuscettibile di interpretazione analogica; confutarono, invece, la revocabilità della rinuncia all'azione di



riduzione ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., trattandosi di atto privo del carattere dispositivo e conclusero per il rigetto delle domande di parte attrice, fatta eccezione per la domanda di condanna al pagamento della somma di € 153.304,54.

Il Giudice di prime cure, giusta ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. ingiunse a S. s.a.s., A. M. e F. L. il pagamento della somma non contestata di € 153.304,54 e dispose in consulenza tecnica d'ufficio per la stima del patrimonio ereditario.

Il Tribunale decise la causa con sentenza emessa in data 18 marzo 2013 e depositata il 19 marzo 2013.

S. s.a.s. di M. A. & C., in persona dell'accomandatario, nonché M. A. in proprio, F. e G. L., M. E. S. M. proposero appello avverso la sentenza suddetta.

R. s.r.l. resistette in giudizio.

All'udienza dell'8 luglio 2014 i Procuratori delle parti precisarono le conclusioni definitive e la Corte assunse la causa a decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza appellata.

Il Tribunale, nell'evidenziare che il credito affermato dalla parte attrice (pari ad € 153.304,54, oltre ad interessi legali sino al 6.4.2005 e poi interessi di cui al D. Lgs. 231/2002) non era mai stato contestato, confermò la pronuncia data con l'ordinanza.

Revocò, quindi, l'atto di rinuncia all'azione di riduzione posto in essere da F. L. in data 3.3.2009 e, per l'effetto, ne dichiarò l'inefficacia nei riguardi di Rosso s.r.l.; in accoglimento dell'azione surrogatoria promossa da R. s.r.l., accertò la lesione della quota legittima del diritto di F. L. ad opera delle disposizioni contenute nel testamento in morte di R. L. datato 1.8.2003 e pubblicato il 3.3.2009 ed il diritto di F. L. ad essere reintegrata nella misura del 4,98% e, di conseguenza, dichiarò la parziale inefficacia delle suddette disposizioni testamentarie nei riguardi di F. L. accertò, quindi, che, per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie, F. L. è coerede e comproprietaria insieme a G. L. per le rispettive quote del 9,48% e del 90,52%, della quota di metà dei seguenti beni immobili:

- alloggio al piano rialzato sud sito in Novara, via _____ censito presso il Catasto Urbano del Comune di Novara al foglio _____ part. _____ sub _____ cat. A/2 classe _____ vani _____ rendita _____
- autorimessa al piano seminterrato censita al foglio _____ part. _____ sub _____ cat. _____ classe _____ mq _____ rendita € _____
- area di pertinenza censita al Catasto terreni al foglio _____ mappale _____ come ente urbano di mq. _____
- strada destinata ad uso pubblico censita la foglio _____ mappale _____

condannò E. M. a pagare, a favore di R. s.r.l., la somma di € 5.146,50 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

condannò S. s.a.s., A. M., F. L., G. L., E. M., M. M. S. alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore di R. s.r.l., spese liquidate per l'intero in € 9.900,00, per compenso professionale e in € 897,89 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge; ha compensato le spese per il terzo restante; ha posto



definitivamente a carico di S. s.a.s., A. M. F. L. G. L. E. M. M. S. le spese di CTU.

Il Giudice di prime cure ha motivato la decisione nei seguenti termini.

La parte attrice ha dichiarato di voler promuovere l'azione di riduzione in surrogatoria di F. L. sul punto (ha osservato che) la possibilità che il creditore agisca in riduzione surrogandosi al debitore è generalmente ammessa in dottrina e giurisprudenza in base alla tesi per la quale il diritto di legittima non rientra nel novero dei c.d. diritti inerenti la persona, ma ha natura patrimoniale ed il Collegio ha condiviso detta impostazione.

Ai fini dell'esperibilità dell'azione surrogatoria occorre che i relativi presupposti, sanciti dall'art. 2900 cod. civ., ricorrano nella specie; siccome la giurisprudenza ha escluso per il creditore la possibilità di agire in riduzione con surroga nei riguardi del legittimario che abbia rinunciato alla legittima (trattandosi in questo caso di comportamento positivo del debitore nella gestione dei propri interessi), la parte attrice ha agito per la revoca dell'atto di rinuncia all'azione ai sensi, in via alternativa, degli artt. 524 cod. civ e 2901 cod. civ.

La revocabilità della rinuncia del legittimario all'azione di riduzione è questione controversa in dottrina e giurisprudenza.

Il Tribunale ha ritenuto che la rinuncia del legittimario all'azione di riduzione sia atto revocabile attraverso il rimedio generale dell'art. 2901 cod. civ. ed ha escluso la revocabilità dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 524 cod. civ. perché, secondo l'indirizzo dottrinario preferito, l'istituto ex art. 524 non è riconducibile al generale rimedio revocatorio, stante l'irrelevanza del requisito soggettivo (cita la relazione al Guardasigilli) e perché ex art. 524 cod. civ. i creditori esercitano un diritto proprio in via autonoma (quello di accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante) senza passare per la revoca della rinuncia del chiamato all'eredità, "li dove si è visto che, per i fini che interessano (esercizio dell'azione surrogatoria), è necessario che l'iniziativa del creditore vada ad incidere precipuamente sulla rinuncia, rendendola tamquam non esset, ai fini di elidere l'ostacolo alla promuovibilità dell'azione surrogatoria".

Ha ammesso la revocabilità della rinuncia del legittimario all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. sostenendo che non è di ostacolo a tale soluzione la mancanza di un atto dispositivo, in relazione al fatto che la giurisprudenza ha sempre dato un'interpretazione estensiva al requisito dell'atto dispositivo nell'ambito dell'azione revocatoria, fino a ricomprendervi l'atto abdicativo.

Ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria (esistenza del credito, *periculum damni*, *consilium fraudis* e *participatio fraudis*), notando, quanto alla consapevolezza, che l'atto di rinuncia è stato stipulato circa quattro anni dopo il riconoscimento di debito e la costituzione di fideiussione del 6.4.2005 ed a pochi giorni di distanza dalla messa in mora inviata dal legale della R. s.r.l. (docc. 3 e 5 parte attrice), con la conseguenza di non poter mettere in dubbio la consapevolezza, in capo alla debitrice L. del carattere pregiudizievole della rinuncia alle ragioni della parte creditrice.

Ha ritenuto non necessaria la *participatio fraudis*; di qui la revoca dell'atto di rinuncia datato 3.3.2009.

Ha quindi determinato, in base alle risultanze della CTU, l'entità del patrimonio (come da stima della riunione fittizia operata); ha coonestato la misura del calcolo della legittima (pari ad € 81.803.74) in favore della L. ed ha accertato – tenuto conto del legato di abitazione da essa accettato (pari al controvalore di € 55.680,00) imputato a legittima – la misura della lesione, pari



ad € 26.123,74. Non ha recepito il diverso calcolo della lesione elaborato dal CTU in considerazione della rinuncia del coniuge pretermesso perché, in applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, in ipotesi di rinuncia all'azione di riduzione ad opera di uno dei legittimari, non si verifica accrescimento¹.

Ha determinato la misura percentuale della reintegrazione in favore della L. in ragione del 9,48%² ed ha ritenuto quindi che le disposizioni testamentarie in favore del L. e della M. debbano essere ridotte in misura del 9,48%, in base al disposto dell'art. 558 cod. civ.

Ha considerato come, per effetto della riduzione della disposizione a titolo universale si realizzi – in applicazione degli orientamenti maggioritari in dottrina e giurisprudenza – una comunione ereditaria incidentale e come, pertanto, F. L. divenga coerede insieme a G. L. (nella rispettiva misura del 9,48% (lei) e del 90,52% (lui)) e quindi comproprietaria nella suddetta percentuale della quota della metà dei seguenti immobili:

- alloggio al piano rialzato sud, sito in Novara, Via _____, censito in Catasto urbano del Comune di Novara al foglio _____, part. _____, sub cat. _____, classe _____ vani _____ rendita _____
- autorimessa al piano seminterrato censita al foglio _____, part. _____ sub _____ cat _____ classe _____ mq. _____ rendita _____
- area di pertinenza censita al Catasto terreni, al foglio _____ mappale _____ come ente urbano di mq. _____
- strada destinata ad uso pubblico, censita al foglio _____ mappale _____

In merito all'oggetto del legato (nuda proprietà di un appartamento) e della limitata percentuale da ridurre (9,48%), ha ritenuto doversi escludere la praticabilità di una riduzione mediante separazione di una porzione dell'immobile in natura.

Dopo aver valutato l'eccedenza del legato³ nella misura della porzione disponibile (€ 81.803,74) e rilevato come detta eccedenza sia inferiore al quarto della disponibile (rif. art. 560, comma II, cod. civ.), ha ritenuto come, in tal caso, in applicazione della disposizione dell'art. 560 II co. cod. civ., il legatario ben possa ritenere tutto l'immobile previa compensazione in denaro dei legittimari.

Ha quindi stabilito che E. M. ha diritto di ritenere l'immobile (alloggio a piano rialzato nord) e che la stessa deve quindi liquidare la legittimaria L. in base al valore attuale del bene e tenuto conto del deprezzamento del 10% computato dal CTU, nella misura finale di € 5.146,50.

Riguardo all'azione surrogatoria in chiave satisfattiva (e cioè mediante la condanna di G. L. e E. M. a versare direttamente alla controparte la somma equivalente alla liquidazione della quota di legittima spettante a L. F.) esperita dalla parte attrice, il Tribunale ha ritenuto, in applicazione della giurisprudenza di legittimità – per la quale l'azione surrogatoria può aver effetto satisfattivo soltanto eccezionalmente, nel caso di rischio di occultamento e sottrazione all'esecuzione forzata di somme oggetto di obbligazione pecuniaria

¹ Cfr. Cass. Civ. SS.UU., 9.6.2006 n. 13429.

² In base al seguente calcolo: € 275.534,96 (importo derivante dalla somma del valore delle disposizioni testamentarie in favore di Giuseppe Leonetti ed Elisa Micheli da sottoporre a riduzione) : 100 = € 26.123,74 (misura della lesione): x; x = 9,48%.

³ L'eccedenza che la legataria Elisa Micheli ha nell'immobile consiste nella percentuale del 9,48% del valore del legato: 9,48% di € 60.320,00 = € 5.718,33.



adempita dal terzo in favore del debitore -, di accogliere tale azione soltanto con riferimento all'obbligazione pecuniaria a carico della legataria E. M. e di condannare la stessa a corrispondere direttamente alla R. s.r.l. la somma di € 5.246,50.

Essendosi risolta l'azione di riduzione, quanto alla posizione del L., in una comunione ereditaria incidentale, ha escluso alcun rischio legato alla possibilità dell'occultamento del denaro, con il conseguente rigetto dell'effetto satisfattivo dell'azione surrogatoria, essendo la creditrice sufficientemente tutelata dal riconoscimento, in capo a F. L. di una quota di comproprietà sugli immobili ereditari.

In ordine alle spese del giudizio, il Tribunale ne ha disposto la liquidazione secondo soccombenza e, tenuto conto del carattere controverso delle questioni, ne ha disposto la compensazione in misura di un terzo.

2. I motivi di doglianza.

Per ragioni di ordine logico devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da R. s.r.l.

Sotto un primo profilo, l'appellata sostiene l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sul presupposto della mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento della domanda. L'eccezione è stata già vagliata e disattesa da questa Corte in sede di udienza ex art. 350 c.p.c.

I profili di inammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. sono ambedue infondati per le ragioni di seguito enunciate.

Sulla pretesa carenza di interesse in capo a S. s.a.s., M. A. e L. F., così come emerge dagli atti di causa, i predetti sono debitori in solido unitamente a F. L. nei confronti della R. s.r.l. e, di conseguenza, gli effetti della sentenza di primo grado non possono che riverberarsi su tutti i soggetti coinvolti nella posizione debitoria.

In particolare, avendo subito condanna al pagamento in solido delle spese processuali, i signori M. A. e L. F. hanno certamente un interesse attuale ad impugnare la sentenza su tale punto.

Sotto altro profilo, l'inammissibilità deriverebbe dalla mancanza della specifica parte cui la stessa dovrebbe indirizzarsi e, segnatamente, all'individuazione dei *decisa* censurati e della chiara volontà di impugnare, oltre che all'individuazione cui il Tribunale è giunto. Non sarebbe ammissibile, infatti, un'unica generalizzata doglianza in ordine al mancato accoglimento delle tesi propuginate dagli appellanti, non essendo l'appello concepito quale "*iudicium novum*", ma quale "*revisio prioris instantiae*", implicante il corredo della puntuale indicazione delle ragioni di critica mosse alla sentenza impugnata.

L'eccezione è infondata perché, diversamente da quanto sostenuto dalla R. s.r.l. l'appello individua esattamente i capi della sentenza oggetto di impugnazione e, per ciascuno, indica anche quale avrebbe dovuto essere la corretta decisione del Tribunale in forza di specifiche argomentazioni. Riguardo al capo della revoca dell'atto di rinuncia, in data 3.3.2009, all'azione di riduzione, da parte di F. L. la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto di ascrivere alla categoria degli "atti dispositivo" anche l'atto di rinuncia. Nell'atto di citazione in appello è stata censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto suscettibile di essere esercitata l'azione surrogatoria del creditore a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria, sebbene la giurisprudenza e la dottrina, in base alle disposizioni vigenti, avessero inteso i due istituti in modo del tutto differente ed incompatibile.



Gli appellanti, pertanto, hanno agito per chiedere la riforma di tutti i capi della sentenza costituenti conseguenza diretta e necessaria degli assunti censurati e per chiedere, in particolare, la riforma dei capi relativi alla dichiarazione di parziale inefficacia delle disposizioni testamentarie nei riguardi di F. L. ed alla condanna di M. E. a pagare alla R. s.r.l. la somma di € 5.146,50; i capi relativi alla dichiarazione di parziale inefficacia delle disposizioni testamentarie nei confronti di F. L., nonché la pronuncia di accertamento della qualità di coerede e comproprietaria in capo a F. L. unitamente a G. L.

In base a tali argomenti, si ritengono pienamente soddisfatti i requisiti di ammissibilità dell'appello.

3. L'appello della S. e dei signori M., L. e S. Avverso la sentenza in esame, S. s.a.s., M. A., L., F., L., G., M. E., S. M. hanno proposto appello chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, disporsi ex art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecutività della sentenza del Tribunale di Novara per i capi di condanna oggi impugnati, nonché in punto a spese legali e di CTU.

Nel merito, in riforma dei capi della sentenza impugnati gli appellanti hanno chiesto di respingere tutte le domande di R. s.r.l. in punto revocatoria ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione compiuto da F. L. e conseguentemente di respingere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie esperita in via surrogatoria da R. s.r.l. nei confronti di L., G. ed E. M. e le statuizioni conseguenti e, per l'effetto, di riformare la sentenza di primo grado in punto condanna alle spese di lite ed alle competenze di CTU disponenda in favore degli appellanti medesimi.

Con il primo motivo, gli appellanti censurano, in diritto, la sentenza in punto revoca dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione del 3.3.2009. Il Tribunale avrebbe errato nel disporre la revoca ex art. 2901 cod. civ. a dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione e nel dichiarare l'inefficacia di tale atto di rinuncia nei riguardi di R. s.r.l. La revocatoria mira a rendere inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore, ma, gli appellanti, nella specie la Leonetti, non hanno disposto nulla del proprio patrimonio. Nel patrimonio della L. non è entrato od uscito alcunché; né è configurabile l'ammissibilità del rimedio per gli atti abdicativi.

In forza di tali argomenti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della R. s.r.l., sono proprio censurate le affermazioni del Tribunale che, in ordine alla proponibilità dell'azione surrogatoria, hanno rilevato come la revoca della rinuncia all'azione di riduzione avesse fatto venir meno l'atto medesimo e come, a seguito della revoca della rinuncia all'azione di riduzione, F. L. quale legittimaria pretermessa, dovesse esser considerata debitrice inerte in relazione alla possibilità di ottenere un accrescimento patrimoniale (e ciò con correlativo danno per la creditrice R.).

Sono soggette a censura, di conseguenza, anche le seguenti argomentazioni del Tribunale in merito alla proponibilità dell'azione revocatoria: per atto dispositivo si deve intendere ogni atto, in esso compreso anche quello avente natura abdicativa, che sia comunque in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore; la rinuncia all'azione influisce sul patrimonio del debitore perché comporta la rinuncia al diritto al conseguimento della quota legittima, la cui natura patrimoniale è confermata dall'art. 557 cod. civ.

Il motivo di doglianza è fondato e merita di essere accolto.



In un caso analogo, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato⁴ come, nella fattispecie, fosse pacifico che *“i creditori non avrebbero potuto esperire l'azione ex art. 524 cod. civ. perché - come la stessa Corte ha avuto modo di precisare - tale specifica azione, mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione con beneficio di inventario, in nome e per conto del rinunciante stesso, non può essere esercitata quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 29.7.2008 n. 20562)”*.

Nel caso del legittimario che rinunci all'azione di riduzione, non è configurabile il rimedio di cui all'art. 2901 cod. civ. Infatti, di recente⁵ la Suprema Corte, intervenendo sulla questione, ha evidenziato quanto segue: *“(..). Aperta la successione, il disponente/legatario in sostituzione di legittima è divenuto legatario ex lege, con la conseguenza che il diritto di abitazione è entrato nel suo patrimonio (art. 649 c.c.), sia pure sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia al legato da parte del beneficiario (art. 551 c.c.); facoltà di rinunciare al legato e chiedere, in quanto legittimario, la quota di legittima, che è condizione dell'azione di riduzione per lesione di legittima (da ultimo, Sez. Un. 29 marzo 2011, n. 7098). Il disponente, rinunciando espressamente ad esercitare l'azione di riduzione, e, quindi, manifestando la volontà di non rinunciare al legato e precludendosi l'azione di riduzione, che quella rinuncia presuppone, ha reso definitivo ed irretrattabile l'acquisto del diritto di abitazione verificatosi per legge. L'atto composito suddetto (adesione al legato/rinuncia azione di riduzione), oggetto di revocatoria, è un atto abdicativo della verifica della legittima e, contestualmente, abdicativo della possibilità di rinunciare al legato; un atto abdicativo della possibilità che il patrimonio del disponente eventualmente si incrementi in esito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. Il disponente si è precluso la possibilità che, in caso di esito positivo dell'azione di riduzione, nel suo patrimonio entrasse la quota di legittima corrispondente alla proprietà dei beni ereditari, sulla quale il creditore avrebbe potuto soddisfarsi. Così individuato l'atto revocando, diventa essenziale la verifica di quello che è il primo presupposto dell'azione revocatoria: la natura ed il contenuto dell'atto di cui si chiede l'inefficacia, essendo soggetti all'azione pauliana soltanto quegli atti che importino una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore. È pacifico che possano essere oggetto di revocatoria, non solo gli atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore, ma anche quelli che possano comprometterne la consistenza nel futuro, come gli atti di rinuncia, le assunzioni di debito e la concessione di garanzie personali o reali.*

Secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. 21 luglio 1966, n. 1979), per gli atti abdicativi è necessaria una distinzione. È necessario accertare se essi si ricolleghino ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunciante o se, invece, si sostanzino nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, ne' attivamente ne' passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore. Nel primo caso (come sarebbe, rispetto alla materia successoria, per la rinuncia all'eredità), l'azione revocatoria è senza dubbio ammissibile. Nel secondo caso, l'atto di rinuncia del debitore non consente l'esercizio dell'azione revocatoria, perché il futuro incremento del suo

⁴ Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 9.6.2009 n. 13271.

⁵ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 19.2.2013 n. 4005.



patrimonio non si pone come conseguenza immediata della mancanza di rinuncia, ma dipende da altro; dallo svolgersi di una situazione giuridica ancora in fieri (adempimento dell'obbligo del compratore di corrispondere il prezzo, nell'ipotesi di rinuncia ad un compromesso di acquisto, nella specie rilevante in Cass. n. 1979 del 1966, cit.; per la rinuncia al diritto di opzione in materia societaria, si veda, Cass. 11 maggio 2007, n. 10879). Consegue che la rinuncia non può assumere portata di atto dispositivo sottoponibile a revocatoria, perché effetto di tale azione è la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore dell'atto revocato e l'assoggettamento all'azione esecutiva del bene oggetto della rinuncia. Così, nella specie in esame, se manca l'atto di rinuncia all'azione di riduzione di legittima, non si incrementa il patrimonio del debitore; resta il legato del diritto di abitazione, la facoltà di rinunciare al legato e la possibilità di esercitare l'azione di riduzione di legittima, previa rinuncia al legato; mentre, l'incremento possibile, in esito all'azione di riduzione, è subordinato al positivo esercizio di tale facoltà da parte del debitore. In definitiva, per conseguire il risultato voluto, corrispondente alla funzione dell'azione revocatoria di garanzia patrimoniale a favore del creditore, e cioè che nel patrimonio del debitore entri la quota di proprietà dei beni ereditari corrispondente alla legittima, è necessaria la rinuncia espressa al legato in sostituzione di legittima e il positivo esito dell'azione di riduzione rispetto alle disposizioni testamentarie. Infatti, pacificamente, sino alla positiva conclusione dell'azione di riduzione, le disposizioni testamentarie che attribuiscono la proprietà dei beni agli eredi restano inalterate e rimangono valide e operanti anche se potenzialmente lesive della legittima, non bastando la rinuncia al legato a determinare la partecipazione alla comunione ereditaria (artt. 553 e 564 c.c., Cass. 22 aprile 1992, n. 4800).

Emerge, allora, lo stretto nesso tra tipologia di atto dispositivo sottoponibile a revocatoria e idoneità dell'azione revocatoria a realizzare la funzione ad essa assegnata dall'ordinamento, di consentire al creditore, attraverso la mera inefficacia dell'atto dispositivo nei propri confronti, la soddisfazione del proprio credito con l'aggressione esecutiva. L'inidoneità del primo ad essere sottoposto a revocatoria trova conferma nell'impossibilità che l'azione accolta raggiunga il suo scopo.

Ed, invero, nella specie, l'accoglimento della domanda di revocatoria, con la dichiarazione di inefficacia dell'atto composito di adesione al legato/rinuncia azione di riduzione, non consentirebbe al creditore di aggredire la quota di proprietà dei beni ereditari, perché questi resterebbero nella titolarità degli eredi sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione. E, l'accoglimento di una domanda che non consente di ottenere il bene della vita cui l'azione mira, secondo la conformazione normativa, non può ritenersi compatibile con l'istituto previsto dal legislatore. Né a diverse conclusioni può indurre la considerazione che l'inefficacia, rispetto al creditore, dell'atto del tipo in argomento potrebbe conseguire il risultato di consentire al creditore di surrogarsi nell'azione di riduzione di legittima. Infatti, da un lato, la stessa titolarità dell'azione di riduzione in capo al debitore presuppone l'espressa rinuncia al legato da parte dello stesso. Dall'altro, resterebbe pur sempre la non compatibilità con la funzione assegnata dal legislatore di un'azione revocatoria che abbia come risultato solo l'inefficacia dell'atto revocando e non anche la possibilità di soddisfare il credito.

(..) La sentenza impugnata, pur pervenendo ad un dispositivo conforme a diritto mediante il rigetto dell'azione revocatoria proposta, ha operato uno snaturamento dell'istituto della revocatoria, decidendo la controversia come se concernesse anche l'azione di riduzione di quota di legittima esercitata in via surrogatoria dal creditore. Azione di riduzione, peraltro, nella



quale, come prima chiarito, non è ipotizzabile la surroga del creditore sino a che il legittimario/debitore non abbia espressamente rinunciato al legato in sostituzione di legittima”.

Tal principio di diritto è pienamente condiviso da questa Corte territoriale e deve esser applicato nel caso di specie.

Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza in questione con riferimento all'impossibilità di esperire l'azione di riduzione in via surrogatoria a seguito della revocatoria dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione.

Il Tribunale, infatti, ha accolto la domanda revocatoria e, quindi, ha anche accolto l'azione surrogatoria promossa dalla R. s.r.l. accertando la lesione dei diritti di legittimario di F. L. ad opera delle disposizioni contenute nel testamento in morte di R. L. datato 1.8.2003 e pubblicato il 3.3.2009 ed il diritto di F. L. ad essere reintegrata nella misura del 9,48%. Di conseguenza, ha disposto la dichiarazione di parziale inefficacia delle disposizioni testamentarie nei riguardi di L. F. e l'accertamento, per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie, che la suddetta F. L. è coerede e proprietaria assieme a G. L. per le rispettive quote del 9,48 % e del 90,52% della quota di metà degli immobili di seguito elencati (...); nonché la condanna di E. M. al pagamento in favore di R. s.r.l. della somma di € 5.146,50, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Così come già accennato, l'art. 2900 cod. civ., in punto ad azione revocatoria, richiede quale presupposto l'indefettibile inerzia del debitore – inerzia che, come ritenuto anche dal Tribunale nell'appellata sentenza, non è configurabile nel caso di una condotta positiva, sia pure di natura abdicativa, quale quella in atti (concernente la rinuncia ad esperire azione di riduzione da parte della signora F. L. nei termini esplicitati nell'atto a rogito del notaio Cafagno in data 3.3.2009).

Il Tribunale, una volta accolta la domanda di revoca dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione, dichiarandone l'inefficacia, ha considerato inerte la Leonetti (quando la stessa agì, pur se con un atto abdicativo) ed ha, quindi, provveduto accogliendo la domanda di riduzione in surrogatoria da parte della R. s.r.l.

Tale assunto è infondato.

Così come già evidenziato nella sentenza da ultimo citata della Suprema Corte “(..) l'accoglimento della domanda di revocatoria, con la dichiarazione di inefficacia dell'atto composito di adesione al legato/rinuncia azione di riduzione, non consentirebbe al creditore di aggredire la quota di proprietà dei beni ereditari, perché questi resterebbero nella titolarità degli eredi sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione”.

L'azione revocatoria e l'azione surrogatoria sono istituti che si connotano quali strumenti a tutela delle ragioni del creditore in base a presupposti diversi: l'azione surrogatoria è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, menomando così la garanzia che esso costituisce a favore dei creditori; tale azione, permettendo al creditore di esercitare un diritto altrui, realizza un'interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitore, sicché, pur essendo – nel campo patrimoniale – un'azione di carattere generale, essa può essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previste dalla legge.



Nel caso in cui (come nella specie) il debitore non rimanga inerte, viene a mancare il presupposto per tale tipo di azione.

Con l'azione revocatoria, il creditore ha il potere di chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni.

In giurisprudenza si ammette la possibilità di un esercizio in via alternativa delle azioni revocatoria e surrogatoria; tuttavia, stante l'inconciliabilità dei presupposti, esse non possono essere esercitate con riferimento alla medesima situazione di fatto, né nel caso di accoglimento dell'una, quale conseguenza dell'esito favorevole dell'altra.

In conclusione, già con l'accoglimento del primo motivo di appello, la domanda azionata dalla Rosso in punto a revoca della dichiarazione di rinuncia alla riduzione della legittima da parte della Leonetti avrebbe dovuto essere rigettata e con ciò tutte le altre pretese indicate nel petitum dell'atto introduttivo del giudizio.

Pertanto, l'accoglimento del primo motivo di appello comporta il rigetto della domanda azionata dalla R. con l'atto di citazione, fatta salva la domanda di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 153.304,54, coperta dal giudicato.

In tal senso la sentenza appellata deve essere riformata.

3. Spese.

In applicazione del principio della soccombenza, la R. s.r.l. deve essere condannata alla rifusione delle spese del gravame.

Quanto all'esito, tuttavia, la R. s.r.l. risulta, nella sostanza, vincitrice a metà della lite.

Tenuto conto della soccombenza dell'appellata, R. s.r.l., in questo grado, si ritengono integrati i presupposti per far luogo alla compensazione delle spese in misura del 50% per ambedue i gradi di giudizio, in esse incluse anche le spese di CTU.

Quanto alle spese del secondo grado, la Corte ritiene di doverle liquidare seguendo i parametri indicati dalla novella di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55.

In merito alla loro liquidazione, poiché il credito per le spese di lite sorge al momento della liquidazione delle stesse ad opera del giudice (nella specie, con la deliberazione della presente sentenza, nella data indicata in calce) essa deve avvenire alla stregua della norma in tal momento vigente ed, in particolare, sulla base del D.M. 10.3.2014 n. 55 entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. 2.4.2014, n. 77, le cui disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore determinabile del *decisum* e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese del gravame, in applicazione dei parametri medi ridotti, si liquidano come segue:

- per il primo grado, nell'intero in € 9.900,00 (€ 3.500,00 per la fase di studio, € 1.650,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 3.250,00 per la fase decisoria), ed operata la compensazione in € 4.950,00; tali somme devono esser maggiorate mediante il computo del rimborso forfetario ex art. 2 D.M. cit. nei limiti del 10%, delle successive occorrenze, di CPA ex art. 11 L. 20.9.1980 n. 576 ed IVA se non detraibili dalle parti vittoriose.



- per il secondo grado, nell'intero in complessivi € 7.000,00 (di cui € 2.800,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2.700,00 per la fase decisionale) ed operata la compensazione in € 3.500,00; tali somme devono esser maggiorate mediante il computo del rimborso forfetario ex art. 2 D.M. cit. nei limiti del 10%, delle successive occorrenze, di CPA ex art. 11 L. 20.9.1980 n. 576 ed IVA se non detraibili dalle parti vittoriose.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino

Sezione II Civile

Visto l'art. 352 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta,

accoglie

l'appello proposto dagli appellanti, S. s.a.s. di M. A. & C., M. A., L. F., L. G., M. E., S. M., contro l'appellata R. s.r.l. e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza emessa dal Tribunale di Novara, in data 18.3.2013 e pubblicata in data 19.3.2013 (n. 198/2013),

rigetta

le domande avanzate da R. s.r.l. con l'atto di citazione di cui ai punti b) e c) notificato in data 4.8.2010, confermandola in ordine alla domanda di cui al punto a), di condanna degli appellanti in solido al pagamento della somma di € 153.304,54, oltre interessi legali sino al 6.4.2005 e, successivamente, interessi ex D. Lgs. 231/2002 al saldo;

Visto l'art. 91 c.p.c.,


condanna

l'appellata, R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione agli appellanti suddetti in solido tra loro, delle spese di lite, già operata la compensazione, quanto al primo grado, liquidate in complessivi € 4.950,00 nonché al pagamento delle maggiorazioni su ciascuno degli importi sopra liquidati e relative a rimborso forfetario ex art. 2 D.M. cit. nei limiti del 10%, delle successive occorrenze, di CPA ex art. 11 L. 20.9.1980 n. 576 ed IVA se non detraibili dalle parti vittoriose, e, quanto al grado di appello, già operata la compensazione, in complessivi € 3.500,00, nonché al pagamento delle maggiorazioni su ciascuno degli importi sopra liquidati e relative a rimborso forfetario ex art. 2 D.M. cit. nei limiti del 10%, delle successive occorrenze, di CPA ex art. 11 L. 20.9.1980 n. 576 ed IVA se non detraibili dalle parti vittoriose; compensa in misura del 50% tra gli appellanti e l'appellata le spese di CTU, come liquidate in atti.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 novembre 2014.

Il Consigliere estensore

Matrizio Alzetta




Il Presidente

Angelo Converso




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa ROSELLINO



Depositato nella Cancelleria della
Corte di Appello di Torino

il ~~5~~ 6 MAR 2015 IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa ROSELLINO



MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 23/2/15 il Cancelliere

